

Nota Ministero AAEE 22 maggio 2000, n. 268/5006

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale operanti nelle Istituzioni scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n.297 e successive modifiche - Anno Scolastico 2000-2001 -

PREMESSE

In attesa dell'emanazione, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, del Regolamento attuativo dell'art. 4 della Legge 124/99, tenuto conto della necessità di disporre di graduatorie sicuramente utilizzabili e al fine di dare piena e regolare attuazione agli artt. 16 e 18 della sequenza contrattuale 24.02.2000, sono riaperte, **limitatamente al prossimo anno scolastico 2000-2001**, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente non di ruolo nelle Istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.

Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle circoscrizioni consolari. La pubblicazione deve avvenire il **26 maggio 2000** per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre - 31 agosto), ed il **25 agosto 2000** per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario australe (1 marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali e non statali), nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94, ove siano posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff.IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare.

ADEMPIMENTI DEGLI INTERESSATI - REQUISITI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -

1 Gli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee, nelle scuole e nei corsi previsti dall'art. 636 del D.L.vo 297/94, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65;
- d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;
- e) titolo di studio prescritto per impartire gli insegnamenti compresi nella graduatoria richiesta. Il titolo di studio deve essere determinato conformemente a quanto previsto nel territorio metropolitano in materia di classi di concorso, secondo l'ordinamento definito con D.M. del M.P.I. n.334 del 24.11.1994, integrato con D.M. M.P.I. n.62 del 24.2.95.

2 Non possono presentare domanda coloro che compiano il 65° anno di età all'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il conferimento di supplenza, nonché i pubblici dipendenti collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge n. 336/70 e successive modifiche ed integrazioni ovvero con i benefici previsti dal D.P.R.n. 748/72.

3 Per essere inseriti nelle graduatorie valide per l'anno scolastico 2000-2001, gli aspiranti supplenti devono presentare domanda, secondo il modello allegato (all.1) direttamente ai capi d'istituto di non più di due circoscrizioni consolari all'estero (vedi nota n.2 pag.4) per essere inclusi in una o più graduatorie di scuole o corsi funzionanti nelle circoscrizioni consolari prescelte, in relazione al titolo di studio posseduto.

- 4 Nel caso in cui il Capo d'istituto non sia di nomina ministeriale (vedi elenco delle scuole italiane all'estero pubblicato dal M.A.E. - D.G.P.C.C. Uff. IV e consultabile anche sul sito internet www.esteri.it), le domande saranno rivolte direttamente al Capo dell'Ufficio Consolare di competenza.
- 5 Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate direttamente al competente organo all'estero **a partire dal 26 maggio ed entro il 25 giugno 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, e dal 25 agosto entro il 24 settembre 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario australe.**(Fa fede la data del timbro postale). Nell'ipotesi in cui la circolare venga affissa nella sede consolare in data successiva a quella prevista, dovrà essere comunque garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande . Gli interessati sono tenuti, comunque, a verificare la data della pubblicazione direttamente presso la circoscrizione consolare prescelta.
- 6 La domanda di inclusione in graduatoria, da produrre in carta semplice secondo il modulo allegato (all. n. 1), datata e sottoscritta dall' interessato, dovrà essere indirizzata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'autorità cui è stata rivolta la domanda. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 5). Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente.Nella domanda di inclusione in graduatoria gli aspiranti devono dichiarare, **sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione (vedi nota 4, pag. 4):**
- Il cognome e il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita)
 - Il codice fiscale;
 - La data e il luogo di nascita
 - Il luogo di residenza
 - Il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri della Unione Europea
 - Il godimento dei diritti politici
 - Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti
 - Di non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego
 - La posizione nei confronti degli obblighi di leva
 - Il titolo di studio posseduto e l'eventuale superamento degli esami riguardanti le discipline previste per l'accesso a particolari graduatorie
 - Di essere o non essere dipendente di ruolo dello Stato o Ente pubblico
 - Di essere o non essere titolare di pensione
 - Le graduatorie nelle quali chiede di essere incluso, ove abbia titolo in base alle classi di concorso di cui al D.M. del M.P.I. n. 334 del 24.11.1994 e successive modificazioni;
 - La conoscenza della lingua parlata nella circoscrizione interessata, tra le quattro previste: inglese, francese, tedesco, spagnolo (vedi all.2);
 - Se cittadino non italiano, ma appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, la conoscenza della lingua italiana, in base all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.712/94, n.174;
 - Di essere o non essere in possesso del titolo di abilitazione;
 - L'eventuale seconda circoscrizione consolare nelle cui graduatorie abbia prodotto analoga domanda di inclusione;
 - L'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti (allegati n.3 e 4);

- 7** Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio e tutti i titoli culturali e didattici valutabili ai sensi delle annesse tabelle di valutazione (allegati 5, 6 e 7), nonché un certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli aspiranti residenti all'estero presenteranno una certificazione rilasciata dalle locali, competenti Autorità. I titoli allegati alla domanda non sono soggetti all'imposta di bollo e possono essere presentati in carta semplice o in copia firmata dall'interessato che attesti sotto la sua responsabilità che sono conformi all'originale. I titoli di studio presentati dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in graduatoria per il cui accesso sono previste determinate discipline, devono contenere l'espressa menzione del superamento degli esami relativi a tali discipline.
- 8** Non e' consentita la presentazione di titoli oltre il termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria.
- 9** E' ammesso il riferimento a titoli valutabili già presentati alla medesima istituzione scolastica nel triennio precedente. In tal caso, l'aspirante deve elencare esattamente nella domanda i titoli ai quali intende fare riferimento.
- 10** Con una sola domanda e' consentito chiedere l'inclusione in graduatoria per insegnamenti relativi a più classi di concorso nel medesimo grado di scuola (vedi nota n. 3 pag. 4).
- 11** Per l'inclusione in graduatoria in diversi gradi di scuola della medesima circoscrizione consolare, deve essere prodotta domanda con allegata documentazione per ogni singolo grado di scuola.
- 12** Nei corsi previsti dall'art. 636 D. L.vo 16.4.94 n.297 i posti di contingente statale sono previsti unicamente per l'insegnamento di lingua e cultura italiana, a livello elementare o medio. Per essere inclusi nella graduatoria di lingua e cultura italiana nei corsi a livello medio, oltre che ai titoli di studio previsti dal D.M. del M.P.I. n.334 del 24.01.1994 e successive modificazioni, per la classe di concorso relativa a italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, costituisce titolo di accesso anche la laurea in lingue e letterature straniere, qualora il piano di studi abbia compreso un corso biennale di lingua e/o letteratura italiana (vedi all. n. 8.)
- 13** La domanda priva di firma è nulla e non viene presa in considerazione.
- 14** Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatorie di più di due circoscrizioni consolare sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.
- 15** Gli aspiranti a supplenze presso le Scuole Straniere, le Scuole Internazionali, le Scuole Private italiane all'estero (legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei Corsi previsti dall'art.636 D.L.vo n.297/94 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza.

NOTE:

1) Per istituzione scolastica si intendono:

- scuole statali;

e ove vi siano posti di contingente statale:

- scuole internazionali;
- scuole straniere con sezioni italiane;
- scuole private (legalmente riconosciute o con presa d'atto).

Per iniziative scolastiche all'estero si intendono:

- corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.Lvo 297/94 ove siano posti di contingente statale.

2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare.

3) Per grado di scuola si intende:

- scuola materna;
- scuola elementare e relativi corsi di lingua e cultura italiana;
- scuola secondaria di I grado e relativi corsi di lingua e cultura italiana;
- scuola secondaria di II grado.

4) Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di inclusione in graduatoria abbiano omissis una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande suddette.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal punto 6 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omissis; in tali casi la competente Autorità concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dalla graduatoria del candidato.

ADEMPIMENTI DEI CAPI D'ISTITUTO E DELL'AUTORITA' CONSOLARE

16 Il capo d'istituto di nomina ministeriale, esamina le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata, attribuisce i punteggi sulla base delle annesso tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria prevista dal citato Decreto Ministeriale n.334 del 24.1.1994, relativa ad insegnamenti impartiti nell'istituzione. Le graduatorie cui si riferisce la presente circolare hanno validità per l'anno scolastico 2000-2001.

17 Per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento nella scuola materna occorre il possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale o da un istituto magistrale. Per l'inclusione nella graduatoria della scuola elementare o dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare occorre il possesso del diploma rilasciato da un istituto magistrale. Per l'inclusione in graduatoria di scuola secondaria di I e II grado, nonché dei corsi di lingua e cultura italiana a livello medio occorre il possesso di un titolo di studio previsto per l'accesso alla relativa classe di concorso. Per i cittadini stranieri dell'Unione Europea si applica il Decreto Legislativo 27.1.92 n.115, relativo all'attuazione della direttiva CEE 89/48 del 21/12/1988, sul

riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, nonché le norme vigenti in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.

- 18** Il possesso dell'abilitazione specifica per l'insegnamento richiesto nonché, in subordine, il possesso della residenza nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica, costituiscono titolo di precedenza ai fini dell'inclusione in graduatoria. Pertanto, gli aspiranti devono essere inclusi in graduatoria nel seguente ordine: abilitati residenti, abilitati non residenti, non abilitati residenti, non abilitati non residenti. Nella scuola elementare, gli aspiranti sono inclusi in graduatoria in base al punteggio nel seguente ordine: aspiranti residenti e aspiranti non residenti.
- 19** Il servizio di insegnamento che ha dato luogo a trattamento di pensione non è valutabile.
- 20** I servizi sono valutati soltanto se prestati con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione dei servizi medesimi.
- 21** Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado e per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio relativo all'insegnamento valutato nella misura più favorevole. Il servizio è valutato prescindendo dal numero di ore settimanali di insegnamento prestato. Il servizio prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non è valutabile.
- 22** Tra i servizi di insegnamento valutabili è compreso l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative.
- 23** Per l'insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, a seguito dell'unificazione delle graduatorie di educazione fisica maschile e educazione fisica femminile, viene compilata un'unica graduatoria.
- 24** Nell'ordine di scuola primaria, il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio nonché, il servizio civile prestato in sostituzione del servizio di leva sono valutati con punti 12 per ogni anno di servizio. Tale servizio deve essere valutato con esatto riferimento ai corrispondenti periodi di servizio scolastico e cioè previa ascrizione del servizio militare o quello assimilato ai periodi intercorrenti tra la data di inizio e quella di conclusione di ciascun anno scolastico. Nell'ordine di scuola secondaria il servizio militare e quello assimilato sono valutati con 12 punti l'anno in una graduatoria a scelta dell'aspirante, mentre nelle altre graduatorie sono valutati con 6 punti l'anno. A tal fine, nella domanda l'aspirante deve indicare la graduatoria in cui desidera che il servizio militare venga valutato con 12 punti.
- 25** In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.487/94 e successive integrazioni e modificazioni (all. 3).
- 26** Le graduatorie devono essere compilate entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro 5 giorni, avverso le graduatorie compilate dai capi d'istituto è ammessa la possibilità di reclami da parte degli aspiranti interessati per far rilevare errori nell'attribuzione dei punteggi. Le graduatorie eventualmente rettificata a seguito dei reclami sono trasmesse all'autorità consolare per l'approvazione.

- 27** L'autorità consolare, verificata la regolarità dei punteggi attribuiti ai singoli aspiranti, procede all'approvazione delle graduatorie, rettificando, ove necessario, le posizioni degli aspiranti inclusi. Copia delle graduatorie approvate viene restituita al capo d'istituto interessato.
- 28** Le graduatorie approvate devono essere affisse presso l'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata, rispettivamente, entro il 28 luglio 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale e entro il 31 ottobre 2000 per quelle che seguono il calendario australe.
- 29** Entro 30 giorni dall'affissione delle graduatorie all'albo della sede consolare è ammesso ricorso gerarchico alla competente autorità consolare. Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, direttamente a cura del ricorrente ovvero, nel caso in cui costui non vi abbia provveduto, a cura dell'autorità consolare. E' ammessa la notifica anche mediante avviso da pubblicare all'albo della sede consolare.
- 30** Dopo la decisione dei ricorsi le graduatorie sono eventualmente rettificate a cura dei capi d'istituto interessati. Le graduatorie rettificate costituiscono atti definitivi e devono essere nuovamente pubblicate all'albo della sede consolare e dell'Istituzione scolastica prima dell'inizio dell'anno scolastico 2000/2001.
- 31** L'autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. UFFICIO IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. Ufficio II entro il 30 settembre 2000 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale ed entro il 1 marzo 2001 per quelle che seguono il calendario australe.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE - POSTI CONFERIBILI-

- 32** Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente statale operanti all'estero temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato. In nessun caso la durata del contratto potrà andare oltre il termine delle attività didattiche (nelle quali sono compresi lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali).
- 33** Nelle scuole statali le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite a docenti di ruolo disponibili o a supplenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente telexpresso, e secondo le modalità previste dall'art. 17 della sequenza contrattuale 24.2.2000. Qualora intervenga successivamente la disponibilità di un docente di ruolo, il contratto del supplente deve essere contestualmente revocato. I capi di istituto delle scuole statali, con congruo anticipo rispetto al giorno d'inizio dell'attività didattica, dovranno comunicare all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. il numero di ore non costituenti cattedra che occorra coprire assumendo docenti con contratto a tempo determinato.
- 34** I docenti di ruolo in servizio sui posti di contingente statale, temporaneamente assenti per un numero di giorni inferiore a 6 nella scuola primaria e a 11 nella scuola secondaria sono sostituiti mediante ripartizione delle ore di insegnamento fra i docenti già in servizio da retribuire come

ore soprannumerarie se svolte in eccedenza all'orario d'obbligo. I docenti di ruolo nella scuola materna e nelle istituzioni di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94 possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza. Qualora i docenti di ruolo in servizio si assentino per un numero di giorni pari o superiore a 6 nella scuola primaria e 11 nella scuola secondaria, i capi di istituto o, in loro mancanza, l'autorità consolare competente, possono provvedere alla sostituzione con personale incluso nelle graduatorie compilate ai sensi della presente circolare e assunto con contratto a tempo determinato. Tale provvedimento sarà adottato in base a effettive, inderogabili esigenze che ne determinino la necessità. Ai fini della individuazione delle effettive, inderogabili esigenze, i capi di istituto, o, in mancanza, l'autorità consolare, dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi, anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività o interruzioni previste dal calendario scolastico locale, o altro motivo e della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

- 35** Nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell' annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni. La domenica, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio (art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4.8.1995).
- 36** Nei casi in cui l'assenza in unica soluzione del titolare, pur comprendendo un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni, non sia idonea a determinare, ai sensi del capoverso precedente, la computabilità contrattuale del periodo di sospensione medesimo i due periodi di assenza che precedono e seguono la sospensione delle lezioni, previa valutazione del Capo d'istituto in ordine alla necessità di sostituzione del titolare e sentito anche il docente destinatario del rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere attribuiti contestualmente con unico contratto di lavoro. Considerato che il vincolo contrattuale e i rispettivi diritti e doveri dei contraenti nel periodo stabilito devono essere preventivamente conosciuti, l'eventuale prosecuzione dell'assenza del titolare, con diritto a un nuovo contratto di proroga del supplente, non può dar luogo alla rettifica del precedente contratto, a meno che il contratto di proroga non intervenga prima della data di inizio del periodo sospensivo delle lezioni.
- 37** Il contratto così stipulato produce effetti giuridici ed economici per l'intero periodo compreso nella durata della nomina.
- 38** I contratti a tempo determinato sono preceduti da proposta di nomina da effettuarsi con telegramma o, nell'impossibilità di avvalersi di tale mezzo, con mezzo analogo che assicuri la ricezione. Tuttavia, qualora la durata della nomina da conferire non superi i 30 giorni, la proposta di nomina, in luogo del telegramma, può essere effettuata con fonogramma, da registrarsi agli atti della scuola. In caso di risposta alla convocazione telefonica, l'aspirante deve dare la propria accettazione verbalmente, mentre in caso di mancata risposta, il capo d'istituto procede alla convocazione telefonica dell'aspirante che segue in graduatoria.

- 39** L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza viene individuato come destinatario di contratto a tempo determinato tramite apposito provvedimento di individuazione redatto secondo il modello allegato (all. n. 9). Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della scuola immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per trenta giorni.
- 40** Entro il termine di trenta giorni dall'affissione possono essere prodotti, da chi vi abbia interesse, ricorsi all'autorità consolare avverso i provvedimenti suddetti adottati dai capi di istituto. L'autorità consolare decide i ricorsi entro un mese dal loro ricevimento.
- 41** Il conferimento delle supplenze deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 2.4.1968, n.482 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la riserva di posti, nella misura del 15%, a favore di particolari categorie di aspiranti (all. n. 4). In mancanza di diretti beneficiari di una categoria di aventi diritto alla riserva, subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità.
- 42** Il contratto deve essere letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalle due parti e ha effetto immediato.
- 43** Gli aspiranti che abbiano accettato la proposta di contratto debbono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita e, comunque, entro il tempo necessario per raggiungere l'istituzione scolastica all'estero in relazione alla località di residenza degli aspiranti medesimi.
- 44** Il contratto a tempo determinato ha in ogni caso decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.
- 45** La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo gravi motivi adeguatamente documentati, lo spostamento in coda alla relativa graduatoria, limitatamente all'anno in cui si riferisce la supplenza.
- 46** Il docente che non accetti la supplenza su posto di contingente in quanto risulti già in servizio allo stesso o altro titolo in diversa istituzione scolastica conserva la posizione occupata nella graduatoria.
- 47** L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza nonché il depennamento dell'aspirante dalle graduatorie dell'intera circoscrizione per l'anno scolastico cui si riferisce la supplenza.
- 48** Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, anche in ordine e grado diverso di scuola, a meno che quest'ultima non duri presumibilmente fino al termine delle lezioni.
- 49** Non è consentito lasciare una supplenza annuale in territorio metropolitano per accettare una supplenza temporanea all'estero.
- 50** Nella scuola secondaria statale, il supplente temporaneo nominato per orario inferiore a quello di cattedra, ha titolo al completamento d'orario fino al limite massimo di 24 ore settimanali con

altra supplenza, presso la stessa ovvero altra istituzione scolastica funzionante nella stessa circoscrizione consolare, in relazione al posto occupato nella medesima graduatoria d'istituto. Tale completamento da disporre per ore di insegnamento appartenenti alla stessa o altra classe di concorso, potrà comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Le ore eccedenti l'orario di cattedra saranno retribuite come ore soprannumerarie, in conformità a quanto previsto in territorio metropolitano.

- 51** Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola dell'intera circoscrizione consolare, per il periodo di validità delle graduatorie. Il capo d'istituto che abbia decretato tale esclusione deve darne comunicazione all'autorità consolare, che, a sua volta, provvederà ad informarne il Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Ufficio IV. Avverso il provvedimento del capo d'istituto è ammesso ricorso entro 30 giorni all'autorità consolare.
- 52** Il capo d'istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di inserimento in graduatoria, ovvero alterazioni dolose nella documentazione allegata, è tenuto a darne notizia immediatamente all'autorità consolare, ai fini dell'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie della relativa circoscrizione e dell'eventuale altra circoscrizione consolare per la quale abbia presentato domanda, per l'intero periodo di validità. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'autorità consolare al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. UFFICIO IV.
- 53** I provvedimenti di individuazione del personale supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, come nel caso di docente in servizio militare di leva ovvero di docente in astensione obbligatoria ex lege n. 1204/71, hanno effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa, fino a che l'interessato non possa assumere servizio.

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE

- 54** Dopo l'esaurimento delle graduatorie ovvero in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio prescritto per l'inclusione in graduatoria, il capo d'istituto utilizza le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, quelle delle circoscrizioni viciniori. Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare aspiranti disponibili, il capo d'istituto conferisce le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata ovvero, in subordine, a docenti che pur forniti di titolo, abbiano superato il 65° anno di età, purché non abbiano compiuto il 70° anno all'atto del conferimento della nomina. In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione (allegati nn. 5, 6 e 7).
- 55** Qualora non sia stato possibile disporre supplenze nei modi suindicati e si debba di conseguenza conferire la supplenza a persone munite di titoli di studio diversi ma affini ancorché di livello inferiore a quelli richiesti per l'accesso al relativo insegnamento, i capi d'istituto possono assumere coloro che in base ai requisiti posseduti diano il maggiore

affidamento per l'insegnamento da svolgere. Il contratto a tempo determinato così stipulato deve essere tuttavia revocato non appena si presenti un aspirante fornito del titolo di studio prescritto. Nel caso di assunzione di docente sprovvisto di titolo, il relativo contratto deve contenere espressa menzione della possibilità di revoca in qualunque momento, a seguito della disponibilità di aspiranti in possesso di titolo.

56 I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi dei precedenti punti sono pubblicati all'albo della scuola e dell'ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto del conferimento della supplenza.

STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

57 Il contratto a tempo determinato per il conferimento delle supplenze temporanee deve essere redatto secondo i modelli allegati per differente tipologia (all. nn.10, 11, 12, 13, 14, 15). Il contratto deve essere redatto e sottoscritto dal capo d'istituto e dal docente supplente in quattro esemplari (cinque nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana), dei quali uno viene consegnato all'interessato e uno deve essere conservato agli atti della scuola. Le rimanenti due copie (tre nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana) sono trasmesse contestualmente all'autorità consolare, la quale ne trattiene una ai propri atti e invia le altre due, con la massima tempestività, una al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. UFFICIO IV e una alla D.G.I.E.P.M. UFF.II (solo nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana).

58 All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre trenta giorni dall'assunzione del servizio, a pena di decadenza, l'insegnante deve presentare al capo d'istituto i seguenti documenti in carta semplice:

- certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, di idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione di insegnante;
- i titoli che danno diritto alla riserva dei posti e quelli che danno diritto alla preferenza.

59 Per gli insegnanti che assumono servizio in una istituzione scolastica della stessa circoscrizione in cui abbiano insegnato nel precedente anno scolastico, è ammesso il riferimento a tutti i documenti già presentati, indicando la scuola presso cui si trovano depositati.

60 Al rientro in sede del docente di ruolo l'autorità consolare invierà agli uffici di cui al punto 60 copia del verbale di riassunzione del docente di ruolo, comunicando contestualmente la data della cessazione dal servizio del supplente.

61 Qualora il capo d'istituto accertasse la mancata conoscenza della lingua straniera richiesta, segnala tale circostanza all'autorità consolare, che provvede alla relativa verifica, al fine dell'eventuale revoca del contratto ed esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo di validità. Il provvedimento di esclusione viene comunicato a tutti i capi d'istituto della circoscrizione consolare, nonché al M.A.E. - D.G.P.C.C. UFF.IV. Analoga procedura si adotta nei riguardi degli insegnanti stranieri dei Paesi dell'unione europea, per i quali venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua italiana.

62 I contratti stipulati dai capi di istituto con personale docente assunto a tempo determinato ai sensi della presente circolare non sono soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione ministeriale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI - ASSENZA DI PERSONALE DIRETTIVO - RILASCIO DI CERTIFICATI DI SERVIZIO - INCOMPATIBILITA'

- 63** L'autorità consolare provvede, sulla base delle domande direttamente pervenute, alla formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze nonché al conferimento delle supplenze e alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato nell'ipotesi in cui non esista un dirigente scolastico statale di ruolo ovvero personale docente statale di ruolo incaricato della funzione dirigenziale. Pertanto, le domande di inclusione in graduatoria pervenute alle istituzioni ove non operi il suddetto personale sono trasmesse, a cura del responsabile scolastico, all'autorità consolare per gli adempimenti di competenza.
- 64** Avverso i provvedimenti adottati dall'autorità consolare, in sede di formazione delle graduatorie ovvero in sede di conferimento di supplenze temporanee, è ammesso ricorso in opposizione (alla medesima autorità consolare), entro il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo dei provvedimenti oggetto dell'impugnativa. I ricorsi sono decisi entro 30 giorni dalla loro presentazione.
- 65** Le decisioni dei ricorsi di cui al punto 67 hanno carattere di definitività e contro di esse è ammesso, entro i prescritti termini, soltanto ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 66** Copia dei contratti di cui al punto 66 deve essere inviata al Ministero degli Affari Esteri con le stesse modalità di cui al punto 60.
- 67** I certificati di servizio devono essere rilasciati secondo il fac-simile allegato (all.16). Essi devono contenere, distintamente per ciascun anno scolastico, l'indicazione dell'insegnamento prestato, l'indicazione del giorno iniziale e di quello finale risultante dai singoli contratti stipulati, nonché il numero dei giorni di effettivo servizio prestato in attività di insegnamento. Tale ultima precisazione si rivela necessaria per l'utilizzazione del servizio di insegnamento ai fini della partecipazione a concorsi per soli titoli (vedi sentenza della Corte dei Conti, all. n. 17).
- 68** I certificati di servizio rilasciati dai capi d'istituto devono essere convalidati dall'autorità consolare.
- 69** La funzione del docente è incompatibile con ogni altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di Direttore, gestore o Amministratore di scuole o convitti privati.
- 70** Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente punto, devono informarne il capo d'istituto in sede di conferimento della supplenza temporanea e l'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
- 71** Il personale di ruolo che si trovi in posizione di congedo o aspettativa a qualunque titolo, incorre nelle procedure di decadenza previste dall'art. 508 del D.Lvo 297/94 in caso di accettazione di supplenza temporanea conferita a norma del presente telesspresso circolare.

- 72** Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al capo d'istituto che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.
- 73** Il capo d'istituto, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica.
- 74** L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del capo d'istituto è da questi dichiarato decaduto; il capo d'istituto provvede altresì a comunicare all'autorità consolare il provvedimento di decadenza. Copia di tale provvedimento deve essere inviato al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. UFF. IV.
- 75** Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'autorità consolare che decide in via definitiva entro 30 giorni.
- 76** I supplenti temporanei nominati su posti di contingente statale possono prestare servizio, a seguito di autorizzazione dell'autorità consolare competente, anche su posti che non siano di contingente statale, purché il numero complessivo di ore non superi le 24 settimanali.

Modulo di domanda

Allegato 1

di inclusione nelle graduatorie degli aspiranti supplenti all'estero, sui posti di contingente statale.

Al.....
.....(1)

Il/La sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:.....

In possesso del seguente titolo di studio

chiede di essere incluso nelle seguenti graduatorie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....(2)

ovvero

chiede di essere incluso nella graduatoria dei corsi previsti dall'art.636 D.L.vo 297/94, a livello elementare o medio presso la circoscrizione consolare di

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 15/68 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 403/98 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

di essere nato/a

c

- di essere cittadino/a italiano/a o di un paese dell'Unione europea ;
- di avere il godimento dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, né in Italia, né all'estero;
- di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero
- di non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego;
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile):
- di conoscere la lingua dell'area linguistica in cui ricade la scuola;(all. n.2)
- di conoscere la lingua italiana (3);

- di aver prodotto analoga domanda di inclusione nelle graduatorie dei supplenti della circoscrizione consolare di.....
- di essere residente a prov..... via/piazza
.....Cap.....; stato(vedi punto 7 della circolare)
- di essere/non essere dipendente dello Stato o di Ente pubblico; (4)
- di non essere titolare di pensione ovvero di essere titolare di pensione, percepita nella misura netta mensile di L.....(4)
- di aver diritto, ai sensi del D.P.R. 9.5.94 n.487 art.5 commi 4 e 5, alla preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo:
.....;
- di aver diritto alla riserva di posti di cui alla legge 2.4.1968 n.482 per il seguente motivo:.....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza.....;
- di essere in possesso di abilitazione per il seguente insegnamento.....

Ovvero

- Di non essere in possesso del titolo di abilitazione;(4)
- Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al telexpresso circolare:

- 1)-----
- 2)-----
- 3)-----
- 4)-----
- 5)-----
- 6)-----
- 7)-----
- 8)-----

- di aver superato i seguenti esami prescritti per l'inserimento nella graduatoria di
- di far riferimento ai seguenti titoli, valutabili ai fini dell'inclusione in graduatoria presentati nel triennio precedente a codesta scuola;

- 1)-----
- 2)-----
- 3)-----
- 4)-----
- 5)-----

Il/La sottoscritto/a chiede che il servizio militare venga valutato secondo la normativa vigente in territorio metropolitano;

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere domiciliato

(prov.), in via/piazza n.

e di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo:

via/piazza n.

Città c.a.p. tel

Luogo e data.....

(Firma)

NOTE ALL'ALLEGATO N. 1

- (1) Nel caso delle scuole al Preside o Direttore Didattico o in mancanza di un capo di istituto di nomina ministeriale, al capo dell'Ufficio consolare di competenza.
Nel caso dei corsi previsti dall'art. 636 del D.L.vo n. 297/94, al capo dell'Ufficio consolare di competenza.
- (2) Indicare se trattasi di scuola materna, di scuola elementare, ovvero l'esatta denominazione delle graduatorie di scuola secondaria di primo o secondo grado.
- (3) Nel caso la domanda sia presentata da un cittadino di un Paese dell'Unione Europea.
- (4) Barrare la voce che non interessa.

Allegato n. 2

AREE LINGUISTICHE

FRANCESE	INGLESE	SPAGNOLA	TEDESCA
Albania Algeria Azerbaijan Belgio Bielorussia Bosnia Erzegovina Bulgaria Canada Croazia Estonia Francia Grecia Iran Jugoslavia Kazakistan Lettonia Libano Libia Lituania Lussemburgo Macedonia Marocco Polonia Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Russia Senegal Siria Slovenia Svizzera Francese Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Uzbekistan Zaire	Albania Australia Azerbaijan Bielorussia Bosnia Erzegovina Canada Croazia Danimarca Egitto Eritrea Estonia Etiopia Finlandia Giappone Gran Bretagna Grecia India Irak Iran Irlanda Israele Jugoslavia Kazakistan Kenia Lettonia Libano Libia Lituania Macedonia Malta Nigeria Norvegia Paesi Bassi Polonia Rep. Ceca Rep. Slovacca Romania Russia Siria Slovenia Somalia Svezia Turchia U.S.A. Ucraina Ungheria Uzbekistan	Argentina Brasile Cile Colombia Costa Rica Messico Perù Portogallo Spagna Uruguay Venezuela	Albania Austria Azerbaijan Bielorussia Bosnia Erzegovina Bulgaria Croazia Estonia Germania Jugoslavia Kazakistan Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Polonia Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Russia Slovenia Svizzera tedesca Ucraina Ungheria Uzbekistan

Allegato 3

Elenco titoli di preferenza a parità di punteggio (D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 art.5 comma 4 e 5).

A PARITA' DI PUNTI, PRECEDONO NELL'ORDINE:

1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso ;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

Note

(1) La preferenza spetta anche agli aspiranti appartenenti alle categorie di cui alla legge 482/1968.

Allegato 4

Riserva di posti (Legge 2 aprile 1968, n.482).

Elenco delle categorie di aspiranti che, ai sensi della Legge 482/68 hanno diritto, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate a fianco di ciascuna categoria alla riserva dei posti nella misura del 15% del numero complessivo delle nomine da conferire:

Invalidi di guerra.....	25%
Invalidi civili di guerra e profughi.....	10%
Invalidi per servizio.....	15%
Invalidi per lavoro.....	15%
Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Categorie equiparate.....	15%
Invalidi civili.....	15%
Sordomuti.....	5%

ALLEGATO 5

Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze nelle scuole materne all'estero.

Titoli culturali

A) Al diploma rilasciato dalle scuole magistrali o al diploma rilasciato dagli istituti magistrali vengono attribuiti punti 12 più' un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110; al titolo di studio conseguito con il massimo dei voti si attribuiscono 4 punti aggiuntivi. I diplomi diversamente classificati devono essere rapportati a 110. Nel caso in cui venga prodotto il diploma di scuola magistrale ed il diploma di istituto magistrale, si valuta il titolo con maggiore votazione ai sensi di questa lettera, mentre l'altro titolo è valutato ai sensi della successiva lettera D).

B) All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il cui punteggio deve essere rapportato a 100, vengono attribuiti punti 12 più' un coefficiente di 0,20 punti per ogni voto superiore a 60 su 100.

C) Alla inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami e titoli a posti di insegnante di scuola materna punti 30. Si tiene conto di una sola inclusione in graduatoria di concorsi a posti di insegnante di scuola materna. Ulteriori idoneità si valutano alla lettera D) .

D) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla lettera A); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche; per la specializzazione monovalente e/o polivalente (handicap vista - udito - psicofisici) di cui al D.P.R. n. 970/75; per il diploma di preparazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato; per le inclusioni nella graduatoria degli idonei o di merito in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, non valutate ai sensi della precedente lettera C) ovvero per le inclusioni in graduatoria degli idonei in concorsi nella scuola elementare o nella scuola secondaria ed artistica; per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitario; per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale di studi presso università o presso istituti universitari, punti 6 fino ad un massimo di punti 18.

Titoli didattici

E) Per l'insegnamento prestato nelle scuole materne statali ovvero in scuole materne non statali autorizzate; per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del diploma di istituto magistrale o del diploma di scuola magistrale ivi compreso il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva: per ogni anno punti 12, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12) punti 2.

F) Per l'insegnamento in scuole elementari statali, parificate o con presa d'atto; per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali o legalmente riconosciuti; per il servizio prestato come commissario o membro aggregato negli esami di maturità; per l'insegnamento nelle università o istituti di istruzione universitaria; come titolare di contratto o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle università, di borse di studio conferite dal CNR o da Enti pubblici di ricerca; per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca; come lettore nelle università italiane statali o libere; come assistente negli istituti di istruzione secondaria stranieri, o nelle istituzioni straniere con nomina e retribuzione da parte delle autorità straniere; per l'attività svolta come titolare di borse di studio concesse da governi stranieri: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1.

ALLEGATO 6

Tabella di valutazione di titoli per il conferimento delle supplenze nelle scuole elementari italiane all'estero compresi i corsi a livello elementare previsti dall'art. 636 del D.Lvo 297/94.

Titoli culturali.

A) Al titolo di studio (diploma) valido per l'inclusione nella graduatoria richiesta vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 42/60; al titolo di studio conseguito con il massimo dei voti si attribuiscono 4 punti aggiuntivi.

I diplomi diversamente classificati devono essere rapportati a 60.

B) Al risultato di idoneità conseguito nelle prove di esame di concorsi a posti di insegnante elementare punti 30. Si tiene conto di una sola inclusione in graduatoria di concorsi a posti di insegnante elementare. Ulteriori idoneità si valutano alla lettera C).

C) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla lettera A); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche ovvero per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; per la specializzazione monovalente e/o polivalente (handicap vista - udito - psicofisici) di cui al D.P.R. n. 970/75; per il diploma di preparazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato; per le inclusioni nelle graduatorie degli idonei o di merito in concorsi a posti di insegnamento nella scuola elementare, non valutate ai sensi della precedente lettera B), ovvero per le inclusioni in graduatorie degli idonei in concorsi nella scuola materna o nella scuola secondaria e artistica; per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari; per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale di studi presso università statali o presso istituti universitari; punti 6 fino ad un massimo di punti 18.

Titoli didattici

D) Per l'insegnamento in scuole elementari statali, legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto, nonché nei corsi a livello di scuola elementare di cui alla Legge 153/71; per l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana nelle istituzioni scolastiche straniere con nomina e retribuzione da parte dell'autorità straniera ex direttiva CEE n. 486/77; per il servizio militare di leva o per richiamo di autorità prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, ivi compreso il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva; per ogni anno punti 12, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12) punti 2.

E) Per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria statali o legalmente riconosciuti, nonché in scuole materne statali ovvero in scuole materne non statali autorizzate; per il servizio prestato come commissario o membro aggregato negli esami di maturità; per l'insegnamento nelle università o istituti di istruzione universitaria, per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; come titolare di contratto o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle università, di borse di studio conferite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici di ricerca; come lettore nelle università italiane statali o libere; come assistente negli istituti d'istruzione secondaria stranieri; per l'insegnamento nelle istituzioni straniere; per l'attività svolta come titolare di borse di studio concesse da governi stranieri; per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1.

ALLEGATO 7

Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie ed artistiche all'estero compresi i corsi di livello secondario previsti dall'art. 636 del D.Lvo 297/94.

Titoli culturali

A) Al titolo di studio (laurea o diploma) prescritto per l'inclusione nella graduatoria d'istituto richiesta vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di punti 0,50 in ragione di ogni voto superiore a 76/110; per la lode si attribuiscono 4 punti. Ai sensi della presente lettera vengono valutati soltanto i titoli che siano richiesti specificatamente per poter accedere all'insegnamento o agli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. Quando sia da valutare un diploma che abbia efficacia soltanto se congiunto a laurea, si tiene conto solo della valutazione riportata nella laurea e il diploma non è soggetto a valutazione. Quando sia richiesto un diploma di accademia di belle arti congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, si tiene conto solo della votazione riportata nel diploma di accademia di belle arti, mentre il diploma di istituto di 2° grado non è soggetto a valutazione. Lauree e diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 110.

B) All'abilitazione, valida per l'inclusione nella graduatoria d'istituto richiesta, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di punti 0,20 per ogni voto superiore a 60 su 100.

C) Alla inclusione nella graduatoria degli idonei o di merito in concorsi a cattedra della stessa classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria, sono attribuiti punti 30. Il punteggio è da attribuire anche se per effetto dello stesso concorso a cattedra l'aspirante ad incarico ha conseguito l'abilitazione. Si tiene conto di una sola inclusione in graduatoria di concorsi a cattedre.

D) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla lettera A); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche non valutate alla lettera B) ovvero alla abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; per la specializzazione monovalente o polivalente (handicap vista - udito - psicofisici) di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970; per le inclusioni nella graduatoria degli idonei o di merito in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie o artistiche statali non valutate ai sensi della lettera C); per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari, punti 6 fino ad un massimo di punti 18.

Titoli didattici

E) Per l'insegnamento, relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria, prestato in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali, legalmente riconosciuti o funzionanti con presa d'atto, nonché, nei corsi a livello secondario previsti dalla legge 153/71 e per l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana nelle istituzioni scolastiche straniere con nomina e retribuzione da parte dell'autorità straniera ex direttiva CEE n. 486/77, per ogni anno punti 12, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12) punti 2.

F) Per l'insegnamento, compreso in classi di concorso diverse da quella per la quale si chiede l'inclusione, prestato in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali, legalmente riconosciuti, o funzionanti con presa d'atto nonché nei corsi a livello di scuola secondaria di cui alla legge 153/71 e per l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana nelle istituzioni scolastiche straniere con nomina e retribuzione da parte dell'autorità straniera ex direttiva CEE n.486/77; per il servizio prestato come commissario o membro aggregato negli esami di maturità; per il servizio prestato come incaricato o assistente di ruolo o incaricato o supplente o assistente straordinario nelle università o istituti d'istruzione universitaria; come professore a contratto o come collaboratore didattico a contratto negli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati; per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; come titolare di contratto quadriennale o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle università, di borse di studio conferite ai sensi di legge o a seguito di concorsi pubblici banditi dal CNR o da Enti pubblici di ricerca; come lettore nelle università italiane statali o libere; come assistente negli istituti di istruzione secondaria stranieri; per l'attività svolta come titolare di borse di studio concesse da governi stranieri; per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta, qualora non sia stato valutato ai sensi della lettera E); per l'insegnamento in scuole materne statali ovvero non statali autorizzate; per l'insegnamento in scuole elementari statali, legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto; per ogni anno punti 6; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1.

ALLEGATO 8

Tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione

43/A	Lingua italiana	Grammatica della lingua italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana
43/A	Letteratura italiana	-----

ALLEGATO 9

Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto a tempo determinato

IL CAPO DI ISTITUTO
Ovvero
IL CONSOLE

Visto.....

Visto....

Visto le graduatorie degli aspiranti supplenti su posti di contingente statale

Visto....

Considerato.....

INDIVIDUA

Il/la signor /a.....

Quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato che si accompagna al presente provvedimento.

I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Avverso gli stessi e' ammesso ricorso all'autorità consolare che dovrà decidere in merito entro un mese dal ricevimento del ricorso stesso.

IL CAPO DI ISTITUTO
ovvero
IL CONSOLE

ALLEGATO 10

SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL TITOLARE

Supplente non residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°.....

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra
_____ (Capo di Istituto o Autorità Consolare) (C.F.) _____ e il Sig.
_____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea, un posto di contingente statale per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor. _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ ovvero RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita ovvero non compilata per mancanza di aspiranti ovvero

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione in quanto

(1)

CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo in sostituzione del prof. _____ assente per

per la classe di concorso _____ per n. _____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal _____ e cessazione al _____ presso _____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/ diplomato consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal CCNL.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, è composto da una retribuzione di base pari al trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, detratto

dell'Indennità Integrativa Speciale, e a una percentuale dell'assegno di sede previsto per il corrispondente docente di ruolo, e ammonta a Lire _____, oltre a ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi ovvero 24/mi. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del bilancio M.A.E.

Il docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dalla normativa vigente in materia, così come aggiornata dalle recenti disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15.5.97; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'art. 508 del D.Lvo 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione in servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto è inoltre revocabile in qualunque momento per esigenze di servizio o per fatti imputabili al docente ovvero, nel caso di contratto stipulato ad aspirante senza titolo, qualora risulti disponibile un aspirante fornito di titolo.

Copia del presente contratto viene inviata al Ministero Affari Esteri, D.G.P.C.C. – uff. IV e D.G.I.E.P.M. uff.II .(2)

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

Allegato 11

SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL TITOLARE

Supplente residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°.....

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra _____ (*Capo di Istituto o Autorità Consolare*) (C.F.) _____ e il Sig. _____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea, un posto di contingente statale per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor. _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ *ovvero*

RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita *ovvero* non compilata per mancanza di aspiranti *ovvero*

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione _____ in _____ quanto _____

_____ (1)

CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo in sostituzione del prof. _____ assente per

per la classe di concorso _____ per n. _____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal _____ e cessazione al _____ presso _____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/ diplomato consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal CCNL.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ammonta a L. _____, di cui L. _____ come stipendio annuo lordo e L. _____ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi ovvero ___/24mi. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del Bilancio M.A.E.

Ovvero

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, è pari a quello previsto per l'analogo personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso le locali istituzioni scolastiche (come desunto dalle tabelle ufficiali) e ammonta a L. _____. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del Bilancio M.A.E.

Il docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dalla normativa vigente in materia, così come aggiornata dalle recenti disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15.5.97; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'art. 508 del D.Lvo 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione in servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto è inoltre revocabile in qualunque momento per esigenze di servizio o per fatti imputabili al docente ovvero, nel caso di contratto stipulato ad aspirante senza titolo, qualora risulti disponibile un aspirante fornito di titolo.

Copia del presente contratto viene inviata al Ministero Affari Esteri, D.G.P.C.C. – uff. IV e D.G.I.E.P.M. uff. II (2)

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

**SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO
SU ORE NON COSTITUTENTI CATTEDRA**

Supplente non residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra _____ (Capo di Istituto o Autorità Consolare) (C.F.) _____ e il Sig. _____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea n° _____ ore non costituenti cattedra per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ ovvero RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita ovvero non compilata per mancanza di aspiranti ovvero

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione in quanto

_____ (1)

CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,

è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo

per N° _____ ore non costituenti cattedra di _____ per la classe di concorso _____ per n. _____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal _____ e cessazione al _____ presso _____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/ diplomato consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal CCNL.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, è composto da una retribuzione base pari al trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, detratto dell'Indennità

Integrativa Speciale, e a una percentuale dell'assegno di sede previsto per il corrispondente docente di ruolo, e ammonta a L. _____, oltre a ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ____/18mi ovvero ____/24mi.

Il docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dalla normativa vigente in materia, così come aggiornata dalle recenti disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15.5.97; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'art. 508 del D.Lvo 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione in servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto è inoltre revocabile in qualunque momento per esigenze di servizio o per fatti imputabili al docente ovvero, nel caso di contratto stipulato ad aspirante senza titolo, qualora risulti disponibile un aspirante fornito di titolo.

Copia del presente contratto viene inviata al Ministero Affari Esteri, D.G.P.C.C. – uff. IV e D.G.I.E.P.M. Uff. II(2).

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

Allegato n. 13

SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO SU ORE NON COSTITUENTI CATTEDRA

Supplente Residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra _____ (Capo di Istituto o Autorità Consolare) (C.F.) _____ e il Sig. _____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea n° _____ ore non costituenti cattedra per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ ovvero

RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita ovvero non compilata per mancanza di aspiranti ovvero

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione _____ in _____ quanto _____

_____ (1)
CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,

è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo

per N° _____ ore non costituenti cattedra di _____ per la classe di concorso _____ per n. _____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal _____ e cessazione al _____ presso _____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/ diplomato consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal CCNL.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ammonta a L. _____, di cui L. _____ come stipendio annuo lordo e L. _____

come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi ovvero ___/24mi. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del Bilancio M.A.E.

Ovvero

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, è pari a quello iniziale previsto per l'analogo personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le locali istituzioni scolastiche (come desunto dalle tabelle ufficiali) e ammonta a L._____. La spesa graverà sul Capitolo 2502 del bilancio M.A.E.

Il docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dalla normativa vigente in materia, così come aggiornata dalle recenti disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15.5.97; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'art. 508 del D.Lvo 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione in servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto è inoltre revocabile in qualunque momento per esigenze di servizio o per fatti imputabili al docente ovvero, nel caso di contratto stipulato ad aspirante senza titolo, qualora risulti disponibile un aspirante fornito di titolo.

Copia del presente contratto viene inviata al Ministero Affari Esteri, D.G.P.C.C. – uff. IV e D.G.I.E.P.M. Uff. II (2).

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

Allegato n. 14

SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO IN ATTESA DELL'AVENTE DIRITTO *OVVERO* SU POSTO TEMPORANEAMENTE VACANTE

Supplente residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra _____ (Capo di Istituto o Autorità Consolare) (C.F.) _____ e il Sig. _____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea, un posto di contingente statale temporaneamente vacante *ovvero* in attesa dell'avente diritto per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor. _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ *ovvero*

RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita *ovvero* non compilata per mancanza di aspiranti *ovvero*

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione in _____ quanto

_____ (1)

CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo su posto temporaneamente vacante di _____

ovvero

fino all'arrivo dell'avente diritto per la classe di concorso _____ per n. _____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal

_____ e cessazione al _____ presso
_____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/ diplomato consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal CCNL.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ammonta a L. _____, di cui L. _____ come stipendio annuo lordo e L. _____ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi ovvero ___/24mi. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del Bilancio M.A.E.

Ovvero

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, è pari a quello iniziale previsto per l'analogo personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le locali istituzioni scolastiche (come desunto dalle tabelle ufficiali) e ammonta a L. _____. La spesa relativa graverà sul Capitolo 2502 del bilancio M.A.E.

Il docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dalla normativa vigente in materia, così come aggiornata dalle recenti disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15.5.97; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'art. 508 del D.Lvo 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione in servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto è inoltre revocabile in qualunque momento per esigenze di servizio o per fatti imputabili al docente ovvero, nel caso di contratto stipulato ad aspirante senza titolo, qualora risulti disponibile un aspirante fornito di titolo.

Copia del presente contratto viene inviata al Ministero Affari Esteri, D.G.P.C.C. – uff. IV e D.G.I.E.P.M. UFF.II (2).

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

Allegato n. 15

SUPPLENTE TEMPORANEO NOMINATO IN ATTESA DELL'AVENTE DIRITTO *OVVERO* SU POSTO TEMPORANEAMENTE VACANTE

Supplente non residente

Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i posti di contingente statale delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative scolastiche all'estero previste dall'art. 636 D.Lvo 297/94

(denominazione della scuola o ufficio consolare)

Prot. N°

Data

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra _____ (Capo di Istituto o Autorità Consolare) (C.F.) _____ e il Sig. _____ (C.F.) _____

RITENUTO che occorre provvedere a coprire, con una supplenza temporanea, un posto di contingente statale temporaneamente vacante *ovvero* in attesa dell'avente diritto per l'insegnamento di _____ nelle classi _____

RILEVATO che il signor. _____, in possesso del titolo di studio _____ e dell'abilitazione per la classe di concorso _____ risulta compreso nella corrispondente graduatoria dei residenti al posto _____ con punti _____ *ovvero*

RILEVATO che la corrispondente graduatoria risulta esaurita *ovvero* non compilata per mancanza di aspiranti *ovvero*

RILEVATO che gli aspiranti che precedono in graduatoria non hanno manifestato disponibilità all'accettazione _____ in _____ quanto _____

_____ (1)

CONSIDERATO che il signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del CCNL per il Comparto Scuola, **si stipula** il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo su posto temporaneamente vacante di _____

ovvero

fino all'arrivo dell'avente diritto per la classe di concorso _____ per n. ____ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal _____ e cessazione al _____ presso _____ (Istituzione Scolastica).

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FIRMA DEL DOCENTE PER ACCETTAZIONE

IL CAPO DI ISTITUTO (3)

NOTE

- 1) Indicare i motivi della mancata accettazione
- 2) Nel caso di supplenza attribuita nei corsi di lingua e cultura italiana
- 3) In caso di mancanza di personale direttivo di nomina ministeriale provvede l'Autorità Consolare

ALLEGATO n. 16

Modello di certificato di servizio per il personale supplente nominato su posto di contingente statale.

AMBASCIATA D'ITALIA -----
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE -----

Prot.n°----- del -----

(Denominazione dell'istituzione scolastica)

Il ----- (Dirigente scolastico di nomina ministeriale
ovvero, in mancanza
Console, nella sua funzione di Provveditore)

Reg. Cert. n-----

VISTA la domanda di
(Cognome e nome) ----- nato a ----- il -----
diplomato/a presso ----- di ----- il ----- tipo di diploma -----
laureato/a a ----- il ----- tipo di laurea -----
abilitato/a per l'insegnamento di -----
VISTI gli atti di ufficio

ATTESTA

Che il/la predetto/a ha prestato i sottoindicati servizi scolastici:

A.S.	SEDE	QUALITA DELLA NOMINA (1)	TIPO DI SCUOLA (2)	MATERIE	ORE SETTIMANALI	DURATA DEL SERVIZIO O Dal-----al-----	N° GIORNI (3)	POSIZIONE ASSICURATIVA (4)	SPESE A CARICO (5)	TITOLO DI STUDIO (6)

N° giorni di assenza non retribuiti -----

----- li -----

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DI NOMINA MINISTERIALE -----

ovvero, in mancanza

IL CONSOLE -----

VISTO SI (7) -----

VISTI gli atti d'Ufficio si convalidano le notizie sopra riportate

----- li -----

IL CONSOLE -----

L'AMBASCIATORE ----- (8)

NOTE

- 1) Supplente temporaneo su posto di contingente statale .
Anteriormente all'entrata in vigore della L. 604/82:
 - non di ruolo con o senza nomina ministeriale;
 - incaricato a tempo determinato (annuale) o indeterminato;
 - supplente temporaneo
 - ove possibile, indicare numero, data ed estremi di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina.
- 2) Scuola materna, elementare, media, secondaria di 2° grado: meramente privata, funzionante con presa d'atto, legalmente riconosciuta, straniera, statale; corsi ex art. 636 del T.U.297/94 livello elementare o medio.
- 3) Indicare il numero di giorni di effettivo servizio prestato
- 4) Precisare se sono state effettuate ritenute e versamenti previdenziali e assicurativi e a carico di quali Enti: INPS- Fondo Tesoro – Assicurazione locale (specificare quale)
- 5) Fondi gravanti sul cap. 2502 del Bilancio Ministero Affari Esteri
- 6) Indicare se il servizio è stato prestato con o senza possesso del prescritto titolo di studio
- 7) Il Console (o Ambasciatore) autentica la firma del Dirigente scolastico che ha attestato i servizi.
- 8) Il visto e la convalida saranno apposti dall'Ambasciatore soltanto in assenza di Ufficio Consolare

ALLEGATO n.17

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO - DELIBERAZIONE N.112 DEL 22
LUGLIO 1993.
(Adunanza del 18-2-1993)

DIRITTO - La questione sottoposta all'esame della Sezione verte sull'interpretazione della locuzione "servizio d'insegnamento", contenuta nell'art.2, decimo comma lettera b) del Decreto Legge n.357 del 6 novembre 1989 convertito in Legge n. 417/1989 ai fini dell'individuazione dei periodi di servizio da considerarsi utili e necessari ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dalla legge citata.

Il contrasto interpretativo determinatosi tra la Delegazione della Corte dei Conti per la Regione Lombardia e la Sovrintendenza scolastica della stessa Regione trova motivo nella circostanza che il legislatore ha omesso di richiamare per mezzo di piu' incisivi parametri di riferimento la nozione di "servizio di insegnamento" richiesto come condizione necessaria per accedere ai concorsi. Non a caso la divergenza interpretativa e' presente nelle pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno risolto in modo difforme la questione in parola sottoposta al loro giudizio.

L'aver l'Amministrazione della Pubblica Istruzione tentato di superare il problema inserendo, nei bandi successivi a quello presupposto dell'atto in esame, la qualificazione "effettivo" non risolve la questione che consiste proprio nello stabilire se l'interpretazione dell'Amministrazione avallata relativamente all'effettività del servizio sia "secundum" o "contra legem".

Alla luce delle considerazioni che precedono, la tesi della Delegazione della Corte dei Conti per la Regione Lombardia che allinea il servizio di insegnamento a quello retribuito di docente, ha il pregio della semplicità di calcolo dei periodi da considerare utili ai fini del compimento dei richiesti 360 giorni, anche non continuativi, di insegnamento nel periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1988-1989; tuttavia essa non coglie il valore essenziale che la parola "insegnamento" aggiunta a quella di "servizio", viene a dare alle disposizioni secondo le intenzioni del legislatore.

Con il vocabolo di "insegnamento", che qualifica il servizio prestato, vengono ad essere specificate le caratteristiche dello stesso servizio che non puo' essere quello del rapporto immediato docente/discente il quale ovviamente, non si realizza nei periodi in cui tale rapporto di docenza non sussiste anche se, essendo presente un rapporto di lavoro, la retribuzione e' dovuta.

La specificazione "insegnamento" posta dalla legge, infatti, riposa nell'interesse dello Stato e rende possibile la partecipazione ai concorsi soltanto di quel personale che per il tempo trascorso nel rapporto diretto di docenza, qualificante la preparazione del docente per l'acquisita esperienza, appunto d'insegnamento, qualifica l'insegnante come meritevole per il legislatore di accedere ai ruoli del personale docente della scuola statale.

Alla luce delle considerazioni che precedono e' da ritenere che la disposizione di cui all'art.2 decimo comma lettera b) faccia riferimento, per il calcolo del servizio necessario all'ammissione al concorso, alla sola attivita' di insegnamento effettivamente prestata, giacche' altre situazioni di diversa natura non realizzano il rapporto di docenza effettiva, individuato quale condizione per l'ammissione ai concorsi di cui alla legge della cui interpretazione si tratta.

INDICE

PREMESSE	pag. 1
Adempimenti degli interessati - Requisiti - Presentazione delle domande.....	pag. 1
Adempimenti dei Capi di istituto e dell'Autorita' Consolare.....	pag. 4
Conferimento delle supplenze - posti conferibili.....	pag. 6
Conferimento delle supplenze in caso di Esaurimento delle graduatorie.	pag. 9
Stipula dei contratti a tempo determinato - Presentazione dei documenti.....	pag. 10
Disposizioni particolari - assenza di personale direttivo - rilascio di certificati di servizio - incompatibilità	pag. 11

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALL. N.1 Modulo di domanda di inclusione nelle graduatorie degli aspiranti supplenti all'estero sui posti di contingente statale.....	pag. 13
ALL. N.2 Aree linguistiche	pag. 16
ALL. N.3 Elenco dei titoli di preferenza a parita' di punteggio (D.P.R. 9/5/94 art.5 comma 4 e 5).....	pag. 17
ALL. N.4 Riserva di posti (legge 2/4/68 n.482)	pag. 18
ALL. N.5 Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze nelle scuole materne all'estero.....	pag. 19
ALL. N.6 Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze nelle scuole elementari italiane all'estero e nei corsi a livello elementare previsti dall'art.636 del D. L.vo 297/94.....	pag. 20

ALL. N.7	Tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie ed artistiche all'estero, compresi i corsi a livello secondario previsti dall'art. 636 del D.L.vo 297/94	pag. 21
ALL. n. 8	Tabella di omogeneità del Ministero Della Pubblica Istruzione.	pag. 22
ALL. n. 9	Provvedimento di individuazione di Destinatario di proposta di contratto A tempo determinato.	pag. 23
ALL. N.10	Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Supplente <u>non residente</u> nominato per temporanea assenza del titolare.	pag. 24
ALL. N.11	Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Supplente <u>residente</u> nominato per temporanea assenza del titolare	pag. 26
All. N.12	Modello di contratto individuale di lavoro a Tempo determinato. Supplente temporaneo <u>non residente</u> nominato su ore non costituenti cattedra	pag. 28
All. N.13	Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Supplente temporaneo <u>residente</u> nominato su ore non costituenti cattedra	pag. 30
All. N.14	Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Supplente temporaneo <u>residente</u> nominato in attesa dell'avente diritto ovvero su posto temporaneamente vacante.	pag. 32
All. N.15	Modello di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Supplente temporaneo <u>non residente</u> nominato in attesa dell'avente diritto ovvero su posto temporaneamente vacante.	pag. 34
ALL. N.16	Modello di certificazione di servizio.	pag. 36
ALL. N.17	Corte dei Conti - Sez. del controllo deliberazione n.112 del 22.7.93 (Adunanza del 18.2.93)	pag. 38
Indice...	pag. 39